

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE VI

**CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'**

.....

L'anno 2015 (duemila quindici), il giorno [...] del mese di [...] in ROMA, nel Palazzo del Ministero dell'economia e delle finanze, via Venti Settembre 97, dinanzi a me dott.ssa Ivana Guerrera, C.F. GRRVNI60R70L331L, nata a Trapani il 30.10.1960, nella qualità di Ufficiale Rogante degli atti del Dipartimento del Tesoro, tale nominata con provvedimento n. 198204 del 28 ottobre 1994, domiciliata per la carica in Roma, via Venti Settembre, 97, senza assistenza di testimoni al cui intervento gli infrascritti comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

SONO PERSONALMENTE CONVENUTI

il **Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione VI, C.F. 80415740580, con sede legale in Roma, via Venti Settembre, 97, ivi domiciliato ai fini del presente atto**, (di seguito la “**Parte Finanziatrice**”) rappresentata dal dott. Antimo Prospero, quale Dirigente Generale della Direzione VI;

il **Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria** in qualità di parte finanziata (nel prosieguo, la “**Parte Finanziata**” o “**CREA**”), rappresentata dal Commissario straordinario, Dr. Salvatore Parlato, in base ai poteri attribuiti dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2144 del 2 marzo 2015, registrato alla Corte dei Conti in data 24 marzo 2015, Reg. 946.

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante sono certa, convengono e stipulano quanto segue:

**PREMESSO CHE:**

- (A) L'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha previsto, tra l'altro, che: *“Al fine di razionalizzare il settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e di sostenere gli spin off tecnologici, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulati ai sensi dell'articolo 49-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) è incorporato nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la*

*ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, conservando la natura di ente nazionale di ricerca e sperimentazione. Il Consiglio subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi dell'INEA, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esso attribuiti dalle disposizioni vigenti...Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura dell' INEA è deliberato dall'organo in carica alla data di incorporazione alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze”.*

- (B) L'articolo 8, comma 4-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha previsto, tra l'altro, che: *“L'ente di cui all'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può presentare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con certificazione del Commissario straordinario, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità (l' “Anticipazione”), nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2015, finalizzata al pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, derivanti dall'incorporazione dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzato, per l'anno 2015, l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui, per l'importo di 20 milioni di euro, della Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64”.*
- (C) L'articolo 8, comma 4-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha stabilito che: *“All'erogazione della somma di cui al comma 4-bis si provvede a seguito:*
- a) della presentazione da parte dell'ente di cui al comma 4-bis di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014 e di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi (il “Piano”), verificate da apposito tavolo tecnico cui partecipano l'ente, i Ministeri vigilanti e il Ministero dell'economia e delle finanze;*
- b) della sottoscrizione di un apposito contratto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, nel quale sono definite le modalità di erogazione e di rimborso delle somme, comprensive di interessi, in un periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di interessi moratori (il “Contratto di Anticipazione”). Il tasso di interesse a carico dell'ente è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione”.*
- (D) L'articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 ha previsto che: *“In caso di mancato*

*rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta. I proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'ente sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione”;*

- (E) In data 14 settembre 2015 la Parte Finanziata ha presentato alla Parte Finanziatrice domanda di anticipazione per l'importo massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni);
- (F) In data 23 novembre 2015 la Parte Finanziata ha presentato alla Parte Finanziatrice:
- il piano dei pagamenti dei debiti, in relazione ai quali ha individuato la necessità di attivare l'Anticipazione per l'importo di euro 14.860.160,67 (quattordicimilionioctocentosessantamilacentosessantavirgolasessantasette), compresi nei residui passivi riportati nel bilancio di chiusura al 31 dicembre 2014 dell'Istituto Nazionale di economia agraria (INEA), predisposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e approvato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  - misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi;
- (G) Il tavolo tecnico di cui all'art. 8, comma 4-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, riunitosi nei giorni 11, 17 e 23 novembre 2015, ha verificato il piano dei pagamenti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2014, nonché le misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità presentati dalla Parte Finanziata;
- (H) La Parte Finanziata ha autorizzato, con proprio atto del ....., assunto in data ....., valido a tutti gli effetti di legge, il perfezionamento del presente Contratto di Anticipazione e, conseguentemente ha richiesto alla Parte Finanziatrice la concessione dell'Anticipazione destinata alle finalità di cui all'articolo 8, comma. 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (la “Spesa”);
- (I) La Parte Finanziatrice è disposta a concedere alla Parte Finanziata l' Anticipazione ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### Articolo 1

#### Premesse, allegati e definizioni

1. Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo.

2. Nel presente Contratto di Anticipazione, i termini in lettera maiuscola di seguito elencati hanno il seguente significato:

“**Anticipazione**” ha il significato attribuito alla premessa (B) del Contratto di Anticipazione;

“**Contratto di Anticipazione**” indica il presente Contratto di Anticipazione tra la Parte Finanziatrice e CREA;

“**Data di Erogazione**” ha il significato attribuito all’art. 5, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“**Data di Inizio Ammortamento**” ha il significato attribuito all’art. 2, comma 4, del Contratto di Anticipazione;

“**Data di Pagamento**” indica il 31 dicembre di ciascun anno, a partire dal 31 dicembre 2016;

“**Data di Scadenza**” indica il giorno, mese, anno di scadenza del Contratto di Anticipazione;

“**Data di Stipula**” indica la data di sottoscrizione del Contratto di Anticipazione;

“**Giorno TARGET**” indica un giorno in cui sia funzionante il sistema TARGET (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfert System*);

“**Interessi di Mora**” ha il significato attribuito all’art. 4, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“**Parte Finanziata**” indica il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

“**Parte Finanziatrice**” indica il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;

“**Periodo di Interessi di Ammortamento**” ha il significato di cui all’articolo 3, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“**Piano di Ammortamento**” indica il piano di ammortamento dell’Anticipazione, di cui all’art. 5, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“**Piano di Ammortamento post rimborso parziale**” indica il piano di ammortamento dell’Anticipazione dopo l’eventuale rimborso parziale della stessa, di cui all’art. 8, comma 2, del Contratto di Anticipazione;

“**Somma da Rimborsare**” è pari alla differenza tra la quota in linea capitale dell’Anticipazione erogata e quella ammortizzata alla Data di Pagamento prescelta per il rimborso (ivi compresa la quota capitale della rata in scadenza a detta Data di Pagamento);

“**Somma Finanziata**” ha il significato attribuito all’art. 2, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

“**Spesa**” ha il significato attribuito nella premessa (H) del Contratto di Anticipazione;

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito all’art. 3, comma 1, del Contratto di Anticipazione;

## Articolo 2

### Oggetto, scopo e durata

1. La Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, l’ Anticipazione per l’importo di euro 14.860.160,67 (quattordicimilionioctocentosessantamilacentosessantavirgolasessantasette) (la “**Somma Finanziata**”).
2. La Parte Finanziata si impegna a destinare in via esclusiva la Somma Finanziata al finanziamento della Spesa. La Parte Finanziatrice è esonerata da ogni responsabilità circa l’effettivo utilizzo della Somma Finanziata per il finanziamento della Spesa.
3. L’Anticipazione ha durata fino al 31/12/2044 (la “**Data di Scadenza**”).
4. La decorrenza dell’ammortamento è fissata alla Data di Erogazione (la “**Data di Inizio Ammortamento**”).

## Articolo 3

### Interessi

1. A decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa), sulla Somma Finanziata maturano interessi che saranno calcolati secondo il criterio di calcolo giorni 360/360 sulla base del tasso fisso nominale annuo dello 0,,% (zerovirgola..... percento) pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato il giorno lavorativo antecedente la Data di Stipula del presente contratto (il “**Tasso di Interesse**”).
2. Gli interessi maturano in relazione a periodi di interessi (in seguito, ciascuno, un “**Periodo di Interessi di Ammortamento**”) della durata di 12 (dodici) mesi decorrenti da una Data di Pagamento (esclusa) alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi di Ammortamento che decorre dalla Data di Inizio Ammortamento (esclusa) fino alla Data di Pagamento immediatamente successiva (inclusa).

3. Gli interessi calcolati al Tasso di Interesse e con riferimento alla Somma Finanziata al netto del capitale ammortizzato sono corrisposti dalla Parte Finanziata, per ciascun Periodo di Interessi di Ammortamento, alla Data di Pagamento in cui scade il relativo Periodo di Interessi di Ammortamento (qualora tale Data di Pagamento non sia un Giorno TARGET, il pagamento sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo).

#### Articolo 4

##### Interessi di mora

1. Nel caso di ritardo da parte della Parte Finanziata nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento dovuto in base al presente contratto per capitale od interessi o ad altro titolo, a qualsiasi causa attribuibile, saranno dovuti, sull'importo non pagato, gli interessi di mora, calcolati ad un tasso pari al Tasso di Interesse maggiorato di un punto percentuale (gli "**Interessi di Mora**").
2. Gli Interessi di Mora saranno calcolati sull'importo non pagato secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360.
3. Gli Interessi di Mora decorreranno di pieno diritto fino alla data di effettivo pagamento, senza bisogno di alcuna intimazione né messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine e senza pregiudizio della facoltà di considerare risolto il Contratto di Anticipazione per inadempimento della Parte Finanziata, come previsto dall'Articolo 9, e di ottenere il rimborso totale delle residue somme dovute per capitale, interessi ed eventuali accessori.

#### Articolo 5

##### Erogazioni e condizioni sospensive

1. La Somma Finanziata sarà erogata in unica soluzione mediante accredito sul conto corrente intestato alla Parte Finanziata aperto presso la Sezione Provinciale di Roma della Tesoreria dello Stato n. ...., IBAN ..... il terzo giorno lavorativo successivo alla data di registrazione da parte degli organi di controllo del Decreto del Direttore Generale del Tesoro di approvazione del presente contratto (la "**Data di Erogazione**").
2. A seguito di tale erogazione, la Parte Finanziatrice trasmetterà alla Parte Finanziata il Piano di Ammortamento dell'Anticipazione (il "**Piano di Ammortamento**").
3. La Parte Finanziata si impegna a dare quietanza dell'avvenuta erogazione del Finanziamento mediante lettera raccomandata, anticipata via PEC all'indirizzo [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), non oltre il terzo giorno successivo alla Data di Erogazione.
4. L'obbligo della Parte Finanziatrice di effettuare l'erogazione è sospensivamente condizionato alla circostanza che non si siano verificati eventi che comportino la risoluzione

ai sensi dell'Articolo 9 che segue o comunque l'inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Anticipazione.

## **Articolo 6**

### **Garanzie**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di Anticipazione, la Parte Finanziata si impegna ad iscriverne nei propri bilanci le somme occorrenti per il pagamento delle rate dell'Anticipazione istituendo un vincolo su una quota pari al 7% (settepercento) delle entrate derivanti dalle attività di certificazione delle sementi di cui al capitolo .... delle entrate del proprio bilancio da destinare esclusivamente al pagamento delle rate dell'Anticipazione.
2. La Parte Finanziata prende atto che, in caso di mancato rimborso dell'anticipazione maggiorata degli interessi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e, in ogni caso, sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato alla Parte Finanziata, fino a concorrenza della rata dovuta.
3. La Parte Finanziata, inoltre, si impegna, ai sensi dell' articolo 8, comma 4-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, a destinare prioritariamente i proventi derivanti dalla dismissione del proprio patrimonio immobiliare al rimborso dell'Anticipazione.

## **Articolo 7**

### **Rimborso del Finanziamento**

1. La Parte Finanziata si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, tenendo conto del Piano di Ammortamento di cui all'articolo 5, comma 2, del presente contratto. Resta inteso che qualora la Data di Pagamento non fosse un Giorno TARGET, il rimborso sarà posticipato al Giorno TARGET immediatamente successivo.
2. La Parte Finanziatrice comunica, almeno 30 (trenta) giorni prima della relativa Data di Pagamento, l'esatto importo della rata da pagare. La mancata comunicazione dell'esatto importo della rata da pagare non esime la Parte Finanziata dall'obbligo di pagamento alla scadenza prevista dal Contratto di Anticipazione.

3. Le rate di rimborso dell'Anticipazione per capitale e interessi saranno corrisposte dalla Parte Finanziata sul Conto tesoreria [Conto MEF], n. intestato a [...]. L'importo delle rate di interesse e di capitale della presente Anticipazione e di ogni altro versamento comunque dovuto alla Parte Finanziatrice deve in ogni caso essere netto per la Parte Finanziatrice stessa da ogni eventuale onere. Pertanto, la Parte Finanziatrice dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi onere dipendente da tasse, imposte e gravami di qualsiasi natura, diretti o indiretti, personali o reali, presenti o futuri, che possano comunque colpire la Parte Finanziatrice medesima in occasione o in dipendenza del presente contratto.

## Articolo 8

### Rimborso anticipato volontario del Finanziamento

1. E' fatta salva la facoltà della Parte Finanziata di effettuare il rimborso parziale o totale dell'Anticipazione, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante lettera raccomandata a/r, anticipata via PEC all'indirizzo [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it), che la Parte Finanziatrice dovrà ricevere almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza stessa.
2. In caso di rimborso parziale, la Parte Finanziatrice provvederà a trasmettere alla Parte Finanziata il nuovo piano di ammortamento dell'importo dell'Anticipazione che residuerà dopo il rimborso parziale stesso (il "**Piano di Ammortamento post rimborso parziale**").

## Articolo 9

### Risoluzione e recesso

1. Nel caso in cui una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Anticipazione si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata entro la data dell'erogazione, la Parte Finanziatrice, entro tale data, potrà recedere dal presente contratto.
2. Il recesso si verificherà nel momento in cui la Parte Finanziatrice darà comunicazione con telefax o lettera raccomandata a/r alla Parte Finanziata dell'intenzione di avvalersi della facoltà di recedere. Ove legittimamente esercitato, il recesso non potrà comportare alcuna richiesta di corrispettivo a qualsiasi titolo, ivi compreso il risarcimento dei danni, da parte della Parte Finanziata.
3. La Parte Finanziata si obbliga a risarcire, manlevare e tenere indenne la Parte Finanziatrice rispetto ad ogni costo, spesa, perdita passività od onere, sostenuto e dimostrato che non si sarebbe verificato ove le dichiarazioni e garanzie rilasciate dalla Parte Finanziata contenute nel presente contratto fossero state veritiere, complete e corrette.
4. Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto di Anticipazione a norma dell'Articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:

- a) mancato o ritardato pagamento di qualsivoglia importo dovuto ai sensi del Contratto di Anticipazione, senza che vi sia posto rimedio entro 90 (novanta) giorni dal momento in cui l'inadempimento si è verificato;
  - b) destinazione della Somma Finanziata ad uno scopo diverso dal finanziamento della Spesa;
  - c) inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui all'Articolo 5, all'Articolo 6, all'Articolo 7 e all'Articolo 9 del Contratto di Anticipazione;
  - d) falsità, incompletezza, non correttezza o non accuratezza di una delle dichiarazioni e/o garanzie rilasciate dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Anticipazione.
5. La risoluzione si verificherà nel momento in cui la Parte Finanziata riceverà dalla Parte Finanziatrice mediante telefax o lettera raccomandata a/r la comunicazione di avvalersi della risoluzione.
6. In conseguenza della risoluzione del Contratto di Anticipazione ai sensi del presente Articolo, la Parte Finanziata dovrà, entro 15 (quindici) giorni dalla relativa richiesta della Parte Finanziatrice, rimborsare: i) l'importo erogato al netto del capitale ammortizzato, ii) gli interessi maturati fino alla data di risoluzione, iii) gli eventuali interessi di mora fino al giorno dell'effettivo pagamento e gli altri accessori, iv) un importo pari al 2% della Somma Finanziata.

## Articolo 10

### Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto di Anticipazione dovrà essere inviata a mezzo telefax, PEC o lettera raccomandata a/r all'indirizzo e al numero di fax sotto indicati (salvo che una parte abbia comunicato per iscritto all'altra, con quindici giorni di preavviso, un diverso indirizzo e/o un diverso numero di fax o indirizzo PEC) e si riterrà efficacemente e validamente eseguita al momento del ricevimento, se inviata tramite lettera raccomandata a/r, o al momento in cui verrà ottenuto il rapporto di trasmissione, se inviata via telefax o PEC:

#### **Parte Finanziatrice:**

Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento del Tesoro  
Direzione VI – Ufficio II  
Via Venti Settembre, 97  
00187 ROMA

PEC: [dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it](mailto:dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it)

Fax: 06 47614260

**Parte finanziata:**

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

PEC: cra@pec.entecra.it.

Fax: 06 47836320

2. Gli indirizzi sopra menzionati costituiscono a tutti gli effetti il domicilio della Parte Finanziatrice e della Parte Finanziata in relazione al Contratto di Anticipazione.

**Articolo 11**

**Foro competente**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione o risoluzione del Contratto di Anticipazione o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

**Articolo 12**

**Informativa e consenso al trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, la Parte Finanziatrice informa la Parte Finanziata che i dati da quest'ultima forniti saranno trattati con modalità anche informatiche, per le sole finalità connesse e strumentali all'adempimento del Contratto di Anticipazione. Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per l'esecuzione degli obblighi rivenienti dal Contratto di Anticipazione. I dati conferiti alla Parte Finanziatrice dalla Parte Finanziata potranno essere comunicati a tutti i soggetti a cui la facoltà di accedere agli stessi sia riconosciuta in base a disposizioni di legge o di normativa secondaria.
2. I dati non potranno essere diffusi.
3. La Parte Finanziata potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e, cioè, tra gli altri, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, il diritto di aggiornare, rettificare o integrare gli stessi nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
4. I diritti di cui al citato art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile.
5. Titolare del trattamento è la Parte Finanziatrice, con sede in Roma, via Venti Settembre, 97.
6. La Parte Finanziata, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e consapevole che, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto, la necessità del consenso è esclusa per i dati raccolti e detenuti in base a obblighi previsti per legge o per eseguire obblighi derivanti da un contratto di cui è parte l'interessato, conferisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali.

Roma, dicembre 2015

COPIA CONFORME

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE VI  
IL DIRIGENTE GENERALE  
(dott. Antimo Prosperi)  
CF: .....  
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata  
Validità fino al .....

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA  
AGRARIA  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Salvatore Parlato)  
C.F. ....  
Certificatore:.....  
Validità:.....

---

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'Articolo 1341, secondo comma, del codice civile, le seguenti clausole contenute nel Contratto di Anticipazione:

- Articolo 5 (Erogazioni e condizioni sospensive)
- Articolo 6 (Garanzie)
- Articolo 8 (Rimborso anticipato volontario del Prestito)
- Articolo 9 (Risoluzione e recesso)
- Articolo 11 (Foro competente)

Roma, dicembre 2015

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Salvatore Parlato)  
C.F. ....  
Certificatore:.....  
Validità:.....

Io sottoscritto Ufficiale rogante mediante apposizione al presente file della mia firma digitale rilasciata da Infocert S.p.A. e con validità fino al 02.05.2016 certifico che il presente documento composto da 12 pagine a video e redatto su supporto informatico, è sottoscritto dalle parti mediante apposizione della firma digitale, della cui validità sono certa.

L'UFFICIALE ROGANTE  
(dott.ssa Ivana Guerrera)  
C.F. GRRVNI60R70L331L  
Certificatore: InfoCert Firma Qualificata  
Validità fino al 02.05.2016

COPIA CONFORME